



COMUNE DI MONTA'
Provincia di Cuneo

**Regolamento per la concessione di
contributi, patrocini e vantaggi
economici**

Approvato con deliberazione consiliare nr. 29 del 23/10/2024

SOMMARIO

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

ART. 2 DEFINIZIONI

ART. 3 BENEFICIARI

ART. 4 SETTORI DI INTERVENTO

ART. 5 ESCLUSIONI

ART. 6 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E OBBLIGHI

PATROCINIO

ART. 7 PATROCINIO COMUNALE

ART. 8 RICHIESTA DI PATROCINIO

ART. 9 CONCESSIONE DEL PATROCINIO

CONTRIBUTI ECONOMICI

ART. 10 CONTRIBUTI ECONOMICI

ART. 11 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

ART. 12 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. 13 CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

ART. 14 CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

ART. 15 RENDICONTAZIONE

ART. 16 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

VANTAGGI ECONOMICI INDIRETTI

ART. 17 VANTAGGI ECONOMICI INDIRETTI

ART. 18 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

ART. 19 CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI INDIRETTI

CONVENZIONI

ART. 20 CONVENZIONE E RELATIVA CONCESSIONE

ART. 21 RENDICONTAZIONE

ART. 22 MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE CONVENZIONI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 ENTRATA IN VIGORE

ART. 24 CONTROLLI

PRINCIPI GENERALI

Art.1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi e benefici economici, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 e s.m.i., nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.
2. Rientra altresì nella disciplina generale del presente regolamento il conferimento del patrocinio da parte del Comune di Montà.
3. Sono fatte salve le concessioni di contributi per finalità di pubblico interesse da disciplinare in apposite convenzioni.
4. Il Comune, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa su tutto il territorio comunale, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 267/2000.
5. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, benefici economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Art.2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **patrocinio**: l'adesione simbolica del Comune di Montà ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per il Comune e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamenti comunali specifici su varie materie;
- b) **contributo**: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione e meritevoli di essere sostenuti in quanto attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art.118 della Costituzione.

I contributi possono essere di due tipologie:

- ordinari: quando vengono erogati a sostegno delle attività ordinarie, esercitate dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione;
- specifici: se erogati a sostegno di attività di tipo occasionale e per singoli progetti e/o iniziative, anche con ricorrenza annuale;

- eccezionali: se erogati a sostegno di interventi umanitari o ambientali di carattere urgente ed eccezionale;
- c) **vantaggio economico**: l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di co-organizzazione, diversi dall'erogazione di denaro, sotto forma di prestazioni di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa, sotto forma di esenzione dal pagamento di tariffe, canoni, tasse comunali ovvero l'applicazione delle stesse in misura ridotta o agevolata nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti regolamenti e provvedimenti comunali adottati in materia.

ART. 3 BENEFICIARI

Possono ottenere i benefici di cui all'art.2 del presente regolamento:

- associazioni, fondazioni, comitati ed altre istituzioni di carattere privato senza fini di lucro;
- i soggetti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (ai sensi dell'art.11 del D. Lgs.117/2017);
- gli enti del Terzo Settore con sede in Montà e/o operanti sul territorio regionale, che non abbiano scopo di lucro. L'assenza di scopo di lucro deve risultare dallo Statuto e/o dall'Atto costitutivo;
- per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, il patrocinio può essere concesso a enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sociale e Onlus. Può essere inoltre concesso a favore di altri enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello spettacolare;
- le istituzioni scolastiche (statali, paritarie e private).

Possono altresì ottenere i benefici di cui all'art 2 i seguenti soggetti:

- Persone in stato di bisogno o disagio la cui condizione sia attestata da relazione del Consorzio socio - assistenziale;
- Eventuali soggetti cui l'Amministrazione ritenga di attribuire determinati riconoscimenti in ambito scolastico e culturale in base al raggiungimento di specifici obiettivi stabiliti da apposito bando approvato annualmente dalla Giunta Comunale;
- Anziani cui siano destinate iniziative stabilite annualmente dalla Giunta Comunale nell'ambito della socializzazione.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di contributi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici presenti nelle attività a cui l'ente è preposto.

ART. 4 SETTORI DI INTERVENTO

Il Comune di Montà, nei limiti delle risorse disponibili, intende favorire lo sviluppo di attività, iniziative e progetti nei seguenti settori:

- a) settore culturale: l'Amministrazione comunale, nell'ambito della propria politica culturale, promuove valorizza e sostiene le attività culturali, di spettacolo, cinema, teatrali, musicali, artistiche, scientifiche, umanistiche, educative, celebrative, ricreative e aggregative, dirette a perseguire fini di pubblico interesse, poste in essere dai soggetti di cui all'art.3.
- b) settore turistico: l'Amministrazione comunale sostiene e valorizza le attività finalizzate alla promozione del territorio, riconosciuto Patrimonio dell'Umanità da parte dell'Unesco, con tutte le sue peculiarità quali la viticoltura, l'enogastronomia, la sentieristica, le tradizioni locali con tutti i suoi risvolti anche economici.
- c) settore sportivo: l'Amministrazione comunale sostiene le attività finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica e cultura sportiva di base, anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante, manifestazioni di carattere dilettantistico praticate nelle discipline sportive e altre iniziative di interesse generale nel settore sportivo.
- d) settore della promozione e protezione sociale: l'Amministrazione comunale favorisce e sostiene le attività finalizzate alla salvaguardia della salute, al superamento dell'emarginazione, alla tutela e protezione dei minori, dei giovani, degli anziani e dei disabili e altre iniziative di interesse generale nel settore della promozione e protezione sociale.

ART. 5 ESCLUSIONI

Il presente regolamento non si applica a:

- iniziative con fini di lucro, fatta eccezione per gli eventi di raccolta fondi per iniziative benefiche ed umanitarie;
- iniziative aventi carattere politico e sindacale.

I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini.

Art. 6 RESPONSABILITA' VERSO TERZI E OBBLIGHI

Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi.

Il Comune non assume, direttamente e/o indirettamente, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative o progetti ai quali abbia concesso benefici di cui all'art.2 del presente regolamento, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti o associazioni che ricevano dal Comune stesso i suddetti benefici.

Nessun rapporto od obbligazione verso terzi può essere fatto valere nei confronti del Comune nel caso in cui, a seguito del verificarsi di irregolarità, lo stesso Comune sospenda o revochi i benefici concessi.

L'uso irregolare o improprio di attrezzature o strutture di proprietà comunale concessi ai soggetti di cui all'art 2, non può comportare responsabilità alcuna del Comune nell'eventualità di danni a persone o cose.

Le iniziative dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e i titolari risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di licenze, sicurezza, SIAE, ENPALS, licenze sanitarie, normative sull'inquinamento acustico.

Il concorso dell'Amministrazione comunale nella realizzazione delle iniziative dovrà essere opportunamente evidenziato nella comunicazione generale riguardante l'evento.

PATROCINIO

ART. 7 PATROCINIO COMUNALE

Il patrocinio consiste nel diritto ad utilizzare il nome e il logo del Comune, con la dicitura “con il patrocinio del Comune di Montà” e nel diritto all'inserimento dell'evento nelle comunicazioni istituzionali del Comune stesso (o nei diversi canali di informazione istituzionale del Comune).

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso noto pubblicamente da parte del soggetto che lo ha ottenuto, mediante i mezzi di comunicazione/promozione dell'iniziativa.

Il patrocinio è riconosciuto ai soggetti di cui all'art. 3 per iniziative e manifestazioni organizzate sul territorio che hanno particolare rilievo istituzionale o ritenute di particolare significato ed importanza per la comunità locale nell'ambito sociale, culturale, turistico, storico, artistico e sportivo.

In casi particolari, adeguatamente motivati, in deroga al principio di territorialità, l'attribuzione del patrocinio può essere riconosciuta al fine di sostenere specifiche iniziative ritenute di particolare rilievo culturale, aventi carattere sovracomunale o organizzate al di fuori del territorio comunale, anche sotto forma di collaborazione, da associazioni iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore e dai soggetti individuati all'art.3 del presente regolamento.

ART.8 RICHIESTA DI PATROCINIO

La richiesta di patrocinio deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, almeno 20 giorni prima della manifestazione, iniziativa o progetto e dovrà contenere:

- la descrizione della manifestazione o attività che si intende realizzare;

- bozza del materiale informativo che dovrà riservare uno spazio per l'inserimento del logo del Comune e la dicitura "con il patrocinio del Comune di Montà", che dovrà essere apposto sul volantino/manifesto.
- Potranno essere prese in considerazione richieste pervenute anche oltre il predetto termine.

La richiesta dovrà essere presentata al protocollo del Comune di Montà.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

ART.9 CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Il patrocinio è concesso dalla Giunta Comunale, su istruttoria del Funzionario Responsabile del Servizio competente per materia.

La concessione o il diniego del patrocinio verranno comunicati per iscritto dall'Amministrazione Comunale entro 10 giorni dalla data di presentazione della domanda.

In caso di accoglimento della richiesta verrà allegato alla comunicazione il file contenente il logo del Comune, con la dicitura "con il patrocinio del Comune di Montà", da utilizzare su tutto il materiale informativo.

Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.

Nel caso di concessione di contributo economico a sostegno di attività, iniziative e progetti, non è necessario fare richiesta di patrocinio.

CONTRIBUTI ECONOMICI

ART. 10 CONTRIBUTI ECONOMICI

I contributi possono essere erogati ai soggetti di cui all'art. 3 a sostegno di attività, iniziative e progetti che rispondano alle finalità e agli ambiti contemplati dal presente regolamento.

ART.11 REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

I requisiti generali di ammissibilità per la concessione di contributi sono i seguenti:

- avere sede nel Comune di Montà e svolgere l'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo, nel Comune di Montà;
- aver svolto la propria attività in modo continuativo e senza fini di lucro;

L'Amministrazione Comunale può concedere contributi anche ai soggetti di cui all'art. 3 che non hanno sede legale nel Comune di Montà per interventi che si svolgono sul territorio comunale o a favore di residenti nel Comune di Montà.

L'Amministrazione Comunale può concedere, in casi particolari, contributi per iniziative svolte al di fuori del territorio comunale, purché finalizzate alla promozione dell'immagine del Comune, della sua cultura, storia, arte e territorio.

ART.12 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio di previsione.

Ogni anno, il Comune individua e pubblicizza attraverso appositi bandi, (almeno uno) le modalità, i termini di presentazione delle richieste eventuali criteri aggiuntivi e/o ambiti di intervento aggiuntivi a quelli indicati all'art. 4 del presente regolamento.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di riservare una quota, comunque non preponderante, all'assegnazione di contributi straordinari, senza previa pubblicazione di un bando.

Le domande di contributo economico devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e presentate al protocollo del Comune entro i termini indicati negli appositi bandi.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

ART. 13 CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

I contributi economici possono essere concessi per attività, iniziative e progetti in relazione ai seguenti criteri:

- a) grado di corrispondenza con i settori di intervento prioritario individuati dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 4;
- b) grado di coerenza-affinità con le attività istituzionali dell'Amministrazione;
- c) capacità di soddisfare interessi diffusi tra la popolazione;
- d) capacità di valorizzazione della comunità locale, dell'immagine del Comune di Montà e del suo territorio sotto il profilo culturale, turistico, sociale, storico e artistico;
- e) assenza di fini di lucro;
- f) identificazione dei soggetti beneficiari e del numero dei potenziali fruitori;
- g) realizzazione nel territorio del Comune di Montà o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio cittadino, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio storico - artistico, della sua cultura e del suo territorio.

In aggiunta ai criteri indicati, i bandi possono prevedere, ulteriori criteri di valutazione che si rendono necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammesse a contributo, a

condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

ART. 14 CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

La valutazione delle domande di contributo presentate a seguito della pubblicazione di appositi bandi è effettuata dalla Giunta comunale che predispone una graduatoria.

Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta Comunale e perfezionato con determinazione del Responsabile del Servizio.

La soglia massima attribuibile sulla base delle previsioni stanziare in bilancio viene stabilita annualmente dalla Giunta Comunale con l'approvazione di apposito bando.

Nel caso di concessione di contributo e vantaggi economici per la medesima iniziativa, i limiti di cui al precedente comma sono determinati con riguardo al valore dei benefici complessivamente riconosciuti.

ART. 15 RENDICONTAZIONE

I soggetti beneficiari, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o dalla conclusione dell'attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare:

- relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo;
- copia del rendiconto, con l'indicazione di tutte le spese sostenute;
- specificazione del trattamento fiscale ai fini di eventuali trattenute di legge;
- dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera, che l'attività si è svolta nel rispetto della normativa fiscale e dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa.

Il Responsabile del procedimento può effettuare le verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato richiedendo la documentazione giustificativa contabile delle spese indicate nel rendiconto e può, altresì, non ammettere a contributo le spese che non appaiono coerenti o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'attività o progetto/iniziativa oggetto della domanda.

La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del Responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.

La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo con l'obbligo di rimborso al Comune della quota di contributo eventualmente anticipato e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari per l'anno successivo.

Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita.

La concessione del contributo di cui al presente regolamento non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

ART. 16 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

La liquidazione del sostegno economico o del saldo del sostegno economico – a seconda di quanto individuato dal bando – viene effettuata dal Responsabile del Servizio entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione di rendicontazione prevista dall'art. 15. Tale termine viene sospeso per una sola volta nel caso in cui sia necessario acquisire chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata. In questo caso, al soggetto beneficiario viene assegnato un termine di 30 giorni per produrre quanto richiesto.

Il contributo sarà ridotto proporzionalmente qualora dalla rendicontazione presentata dovesse emergere, la realizzazione parziale dell'iniziativa e/o che i costi effettivi sostenuti siano inferiori a quelli preventivati.

Il contributo non sarà liquidato nel caso in cui dal piano economico consuntivo risulti che il totale delle entrate sia superiore alle spese e/o vi sia la mancata realizzazione dell'attività, iniziativa o progetto finanziata con il contributo.

Per le iniziative a scopo benefico, il disavanzo è considerato al netto del ricavato devoluto al soggetto a favore del quale è stata realizzata l'iniziativa. La devoluzione del ricavato dovrà essere regolarmente documentata, con ricevuta attestante l'effettivo versamento.

VANTAGGI ECONOMICI INDIRETTI

ART.17 VANTAGGI ECONOMICI INDIRETTI

I vantaggi economici, di cui all'art. 2, possono essere concessi ai soggetti di cui all'articolo 3, a sostegno delle attività, delle iniziative e dei progetti proposti.

Le attività, iniziative e progetti devono rispondere alle finalità e agli ambiti contemplati dal presente Regolamento.

ART. 18 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

La richiesta di vantaggi economici deve essere presentata, con sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto richiedente, almeno 30 giorni prima dell'evento, iniziativa o progetto.

La domanda dovrà essere presentata al Protocollo del Comune di Montà e dovrà, inoltre contenere:

- descrizione dettagliata dell'attività/iniziativa/progetto da realizzare;
- relazione della natura e delle caratteristiche dell'attività/iniziativa/progetto da realizzare, delle finalità ed obiettivi, dei destinatari e fruitori e della sua rilevanza culturale, artistica, territoriale, sociale, sportiva.

La valutazione della richiesta da parte dell'ufficio competente è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione, la domanda è ritenuta inammissibile.

Nel caso di richiesta congiunta di contributo economico e vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dall'art. 12 e/o 14 del presente regolamento.

ART.19 CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI INDIRETTI

La concessione o il diniego dei vantaggi economici verranno comunicati per iscritto dal Responsabile del Servizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale.

CONVENZIONI

ART.20 CONVENZIONE E RELATIVA CONCESSIONE

Il Comune a fronte di attività, iniziative, progetti promossi e/o organizzati da soggetti terzi, in relazione alla peculiare rilevanza, alla stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione, può decidere di acquisire la veste di co-organizzatore o compartecipe dell'iniziativa.

In tal caso verrà stipulato apposito accordo/convenzione con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

L'accordo/convenzione approvato dalla Giunta Comunale deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi del Comune;
- l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività;
- la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
- l'entità del rimborso eventualmente assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese sostenute e documentate, nei termini delle leggi vigenti e sulla base dei criteri di cui all'art. 13;
- l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta;
- l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
- gli impegni dell'amministrazione e degli organizzatori.

ART.21 RENDICONTAZIONE

I soggetti beneficiari dell'eventuale contributo concesso, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o dalla conclusione dell'attività, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare:

- relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo;
- copia del rendiconto, con l'indicazione di tutte le spese sostenute;
- specificazione del trattamento fiscale ai fini di eventuali trattenute di legge;
- dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera, che l'attività si è svolta nel rispetto della normativa fiscale e dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa.

Il Responsabile del procedimento può effettuare le verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato richiedendo la documentazione giustificativa contabile delle spese indicate nel rendiconto e può, altresì, non ammettere a contributo le spese che non appaiono coerenti o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'attività o progetto/iniziativa oggetto della domanda.

La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del Responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.

La mancata presentazione della documentazione entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo con l'obbligo di rimborso al Comune della quota di contributo eventualmente anticipato e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari per l'anno successivo.

Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
- b) spese per ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi, ecc.;
- c) spese per l'utilizzo di strumentazione di proprietà del beneficiario;
- d) valorizzazione del lavoro volontario.

È comunque facoltà dell'Amministrazione non ammettere a sovvenzione le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'attività, delle iniziative e dei progetti oggetto della domanda.

La concessione del contributo di cui al presente regolamento non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

ART.22 MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE CONVENZIONI

Il rimborso, di cui all'art. 20, sarà ridotto proporzionalmente qualora dalla rendicontazione presentata dovesse emergere:

- a) la realizzazione parziale dell'iniziativa;
- b) i costi effettivi siano inferiori a quelli preventivati.

Il rimborso, di cui all'art.20 non sarà erogato nel caso in cui vi sia la mancata realizzazione dell'attività sostenuta dalla sovvenzione o la realizzazione in forma sostanzialmente differente dall'ipotesi progettuale.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 ENTRATA IN VIGORE

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, delle normative sul Terzo Settore, dello Statuto e dei Regolamenti comunali.

È abrogata ogni altra vigente disposizione regolamentare in materia.

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, effettuata dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

Onde consentirne l'effettiva conoscibilità il Regolamento sarà reso accessibile a chiunque intenda consultarlo anche sul sito internet del Comune di Montà.

ART. 24 CONTROLLI

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della richiesta di benefici ai sensi del D.P.R. 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.

Qualora i benefici concessi siano utilizzati impropriamente, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento danni subiti.